

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 22 settembre, n. 23966

Presidente Senese - Relatore Nobile

Ricorrente Marangon

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3-12-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino accoglieva integralmente il ricorso presentato da Claudio Marangon nei confronti della s.r.l. Mavecon e condannava la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 27.355,57 a titolo di provvigioni su affari stornati per accordo fra mandante e clienti, di indennità per mancato preavviso e di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (quest'ultima indennità, in particolare, calcolata nel massimo importo previsto dalla legge, in luogo di quella liquidata ai sensi dell'art. 12 dell'A.E.C. settore commercio del 26-2-2002, considerato che "la non omogeneità degli elementi delle due fattispecie impedisce di stabilire se la disciplina contrattuale sia complessivamente peggiorativa rispetto a quella legale, con conseguente applicazione dell'art. 1751 c.c.").

Avverso la detta sentenza proponeva appello la Mavecon s.r.l., chiedendo di essere mandata assolta da ogni pretesa avversaria.

Si costituiva il Marangon e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata il 5-5-2006, in parziale accoglimento dell'appello riduceva la condanna dell'appellante ad euro 8.515,51 oltre rivalutazione ed interessi, e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensando gli altri due terzi.

In particolare, circa la indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado "spettando al Marangon solo quanto riconosciutogli in base all'A.E.C. vigente all'epoca della cessazione del rapporto".

Al riguardo la Corte di merito osservava che, trattandosi di stabilire se la disciplina collettiva avesse introdotto un trattamento migliorativo o no per l'agente rispetto alla disciplina legale, la valutazione doveva essere effettuata operando ex ante un raffronto fra le due discipline astrattamente considerate e cioè prescindendo dal risultato concreto, di migliore o di peggior favore per l'agente.

In tale quadro la Corte d'Appello rilevava che, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, la disciplina dettata dall'A.E.C. risultava migliorativa per l'agente rispetto a quella legale, e, conseguentemente, era pienamente valida ed efficace.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso il Marangon con un unico articolato motivo, in conclusione del quale ha formulato tre quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c..

La Mavecon s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il Marangon ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta la eccezione, avanzata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza, per aver il ricorrente da un lato "omesso di trascrivere la parte espositiva della sentenza impugnata, per evidenziare le ragioni che hanno portato la Corte d'Appello di Torino a ritenere, nella fattispecie, più favorevole per l'agente la disciplina fissata dall'AEC rispetto a quella legale", dall'altro trascurato di "indicare e riportare le risultanze istruttorie" "in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti di applicabilità dell'art. 1751 c.c.".

Sotto il primo profilo, infatti, il ricorso soddisfa pienamente il requisito di specificità anche in relazione al contenuto della decisione impugnata, aggredita espressamente, come si è visto, per aver ritenuto l'AEC comunque più favorevole per l'agente rispetto alla norma legale, "senza aver verificato se l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quelle che risulterebbe dall'applicazione della norma legale".

Del resto, come questa Corte ha più volte precisato, "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo" (v. Cass. sez. I 20-8-2004 n. 16360, Cass. sez. I 9-6-2005 n. 12166, Cass. sez. III 7-4-2005 n. 7243, Cass. 12-10-2005 n. 19788), senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass. S.V. 18-5-2006 n. 11653, Cass. sez. II 4-4-2006 n. 7825, Cass. sez. III 19-10-2006 n. 22385). Ma ciò non vuol dire che quest'ultima debba essere necessariamente trascritta nel ricorso, nel senso sostenuto dalla controricorrente.

Sotto il secondo profilo, poi, nell'impugnare la decisione della Corte d'Appello (che ha affermato la validità della disciplina dell'AEC, operando "il raffronto in astratto" con la disciplina legale, "sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur") certamente il ricorrente non aveva l'onere di riportare in ricorso, tanto meno per esteso, le risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti di

applicabilità dell'art. 1751 c.c., il cui accertamento, in sostanza, è stato implicitamente ritenuto assorbito dalla Corte d'Appello, per effetto della decisione come sopra operata (in astratto).

Passando, quindi, all'esame del ricorso, con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1419 e 1751 c.c., 76 e 77 Cost., 10, 94 e 234 Trattato istitutivo CEE, 17 e 19 Direttiva 86/653 del Consiglio CEE del 18-12-1986.

In particolare, dopo aver richiamato le vicende relative alla attuazione della citata direttiva comunitaria, le modifiche dell'art. 1751 c.c. di cui ai D.Lgs. 303/1991 e 65/1999 e la giurisprudenza di legittimità in materia, nonché, da ultimo, l'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, (sent. 23-3-2006 in causa C-465/04) e le pronunce di questa Corte n. 21309/2006 e 21301/2006, il ricorrente in sostanza censura la sentenza impugnata per aver la stessa "statuito che l'Accordo Economico Collettivo oggetto di lite sarebbe comunque più favorevole per l'agente rispetto alla norma legale, senza aver verificato se l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della norma legale".

Al riguardo il Marangon deduce che la Corte di merito "avrebbe dovuto domandarsi se facendo applicazione nel caso di specie della norma di cui all'art. 1751 c.c. l'odierno ricorrente avrebbe o non avrebbe avuto diritto a percepire un'indennità di importo maggiore rispetto a quello conseguente all'applicazione dell'A.E.C." e nel procedere a questo accertamento la stessa Corte "avrebbe poi dovuto tenere conto che l'art. 17 della Direttiva non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, ma sono invece consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzano più ampiamente il criterio dell'equità, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare dei vantaggi acquisiti dal preponente per effetto dell'attività promozionale dell'agente e delle provvigioni da quest'ultimo perse".

Infine il ricorrente formula i seguenti tre quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

"1) Dica la Corte Ecc.ma se, nel raffronto tra l'art. 1751 c.c. e regole pattizie (individuali o collettive) volte a determinare convenzionalmente l'ammontare dell'indennità spettante all'agente di commercio per la cessazione del rapporto, la norma di legge debba essere interpretata nel senso che il Giudice deve sempre applicare la normativa atta ad attribuire all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, e che per effetto della sancita inderogabilità della norma legale a svantaggio dell'agente, l'importo determinato dal Giudice ai sensi della stessa norma legale deve prevalere su quello, in ipotesi inferiore, che spetterebbe in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.

2) Dica la Corte Ecc.ma se l'art. 1751 c.c. debba essere interpretato nel senso che il medesimo non indica solo le condizioni per la spettanza del diritto all'indennità di fine rapporto e la relativa misura, bensì anche criteri cui il giudice deve attenersi ai fini della quantificazione della indennità.

3) Dica inoltre la Corte Ecc.ma se in base all'art. 1751 c.c. il calcolo della indennità spettante all'agente per la cessazione del rapporto deve essere effettuato tenendo conto in via equitativa delle circostanze del caso concreto; ed in particolare, dei vantaggi acquisiti dal preponente per effetto dell'attività promozionale dell'agente e delle provvigioni da quest'ultimo perse, anche mediante una stima delle provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto in relazione ai nuovi clienti da lui procurati e/o al sensibile sviluppo degli affari con clienti preesistenti, da lui arrecato".

Il motivo è fondato e va accolto.

La Corte di Giustizia CEE, investita delle questioni interpretative degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 del Consiglio del 18-12-1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (v. Cass. Ord. 18-10-2004 n. 20410), ha deciso la questione pregiudiziale con sentenza 23-3-2006, in causa C-465/04.

In sintesi la decisione ha dichiarato che:

1) l'art. 19 della detta direttiva deve essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione;

2) all'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità. Orbene le norme del trattato istitutivo dell'Unione Europea obbligano i giudici nazionali ad interpretare la norma interna, ove risulti suscettibile di più opzioni interpretative, in modo che risulti conforme al diritto comunitario, ed opera, inoltre, l'obbligo di interpretare l'art. 1751 c.c. in modo conforme alla Costituzione (v. fra le altre C. Cost. 198/2003).

In tale quadro, questa Corte ha affermato il principio in base al quale "in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23

marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione" (v. Cass. sez. II 9-10-2007 n. 21088).

Pertanto, con riferimento all'art. 1751 comma sesto, nel testo sostituito dall'art. 4 d.lgs. n. 303 del 1991, questa Corte ha più volte affermato che la norma "si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive" (v. Cass. 3-10-2006 n. 21309, Cass. 23-4-2007 n. 9538, Cass. 24-7-2007 n. 16347).

Tale conclusione - come pure ha precisato questa Corte - cui si perviene in forza dell'interpretazione degli artt. 17 e 19 della citata direttiva data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la richiamata sentenza, "non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per detto art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente", (v. Cass. n. 9538/2007 e Cass. 16347/2007 citate).

Questi principi, derivanti direttamente dalla interpretazione della direttiva dettata dalla Corte di Giustizia, devono essere qui confermati, pur riferendosi la presente fattispecie (come si evince chiaramente dalla lettura dell'impugnata sentenza) al testo dell'art. 1751 c.c. successivo al d.lgs. n. 65 del 1999 nonché all'AEC del 26-2-2002.

È indubbio, infatti, che la norma di legge va inserita e interpretata nel quadro costituzionale e comunitario delineato e che l'accordo collettivo va comunque rapportato alla normativa di legge.

Dandosi, pertanto, risposta affermativa a tutti e tre i quesiti formulati dal ricorrente, va enunciato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel testo sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006:

"In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17 n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione. Pertanto l'art. 1751 cod. civ. (anche nel testo successivo al D.Lgs. n. 65 del 1999) va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per l'art. 17 della direttiva gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente".

La sentenza impugnata, che ha operato un raffronto in astratto fra la disciplina dell'AEC e quella legale, senza verificare il risultato migliore alla luce delle vicende del rapporto concluso, va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, la quale si atterrà al principio ed ai criteri sopra enunciati e provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.